

# REGOLAMENTO

## **della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'operato del Consiglio di Stato, dei Dipartimenti e dei servizi competenti coinvolti nella gestione del settore dell'asilo (CPI)**

### **1. Mandato**

Il mandato della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'operato del Consiglio di Stato, dei Dipartimenti e dei servizi competenti coinvolti nella gestione del settore dell'asilo (CPI) è stabilito dal Decreto istitutivo approvato dal Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino il 6 novembre 2017, il cui articolo 2 recita:

<sup>1</sup>*Alla Commissione è assegnato il seguente mandato:*

- *Verifica delle responsabilità politiche e operative del Consiglio di Stato, dei Dipartimenti e dei servizi competenti e coinvolti nella gestione del settore dell'asilo.*
- *Verifica di azioni o omissioni non conformi alle prescrizioni legali, alla prassi o alle direttive interne.*
- *Valutazione delle misure già adottate o in fase di studio per limitare la possibilità che si ripresentino situazioni analoghe.*
- *Valutazione politica complessiva delle fattispecie esaminate (processi decisionali con fasi e definizione delle rispettive competenze e responsabilità) e raccomandazioni all'attenzione del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio.*

<sup>2</sup>*La Commissione terminerà i suoi lavori entro il mese di giugno 2018; essa ha facoltà, se lo ritiene, di presentare un rapporto intermedio all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio. In caso di comprovata necessità, l'Ufficio presidenziale può concedere alla Commissione, su richiesta motivata della stessa, una proroga per il completamento dei propri lavori.*

### **2. Principi**

L'attività della CPI è retta dalle norme del Capitolo 3 (art. 39-46) della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC/CdS). A titolo suppletivo trovano applicazione i rimanenti Capitoli della LGC/CdS, i disposti della Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPamm) e del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC).

### **3. Sede della Commissione, Segretariato e luogo dei lavori**

Sede della CPI è il Palazzo delle Orsoline a Bellinzona. Il Segretariato della CPI è curato dai Servizi del Gran Consiglio, che mettono a disposizione i collaboratori, le infrastrutture e i materiali tecnici necessari. Di regola i lavori della CPI si svolgono alla sede della Commissione. Per ragioni di opportunità possono essere organizzate sedute in altro luogo.

### **4. Segreto d'ufficio**

I membri della CPI, i suoi collaboratori diretti, i collaboratori dei servizi dello Stato chiamati a supportare le attività commissionali o che ricevono mandati o incarichi dalla CPI e i periti esterni sottoscrivono prima di iniziare la loro attività una dichiarazione relativa al segreto d'ufficio.

## **5. Conduzione dei lavori**

I lavori della CPI sono diretti dal Presidente designato dal Gran Consiglio. In caso di sua assenza o impedimento i lavori commissionali sono diretti dal più anziano dei deputati presenti.

## **6. Sottocommissioni e Delegazioni**

La CPI può istituire al suo interno Sottocommissioni di due o più membri, dirette da un Coordinatore designato dalla CPI, o Delegazioni, formate da uno o più membri; se queste ultime sono formate da più membri, sono dirette da un responsabile designato dalla CPI. Sottocommissioni e Delegazioni svolgono la loro attività anche supportate da collaboratori o da terzi con specifiche conoscenze di natura tecnica.

## **7. Rapporti con l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, con la Commissione della gestione e delle finanze e con altre Commissioni parlamentari**

I rapporti con l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, con la Commissione della gestione e delle finanze e con altre Commissioni parlamentari sono curati dal Presidente, salvo decisione diversa della CPI.

## **8. Rapporti con il Consiglio di Stato e con l'Amministrazione cantonale**

I rapporti con il Consiglio di Stato e l'Amministrazione cantonale sono curati dal Presidente, salvo decisione diversa della CPI. La CPI richiede direttamente al Consiglio di Stato e ai servizi dell'Amministrazione cantonale le informazioni e la documentazione necessarie per l'esecuzione del proprio mandato, giusta quanto previsto dal Capitolo 3 della LGC/CdS e dal mandato conferito dal Gran Consiglio. Per ottenere informazioni, documentazione o supporto può anche avvalersi del rappresentante del Consiglio di Stato autorizzato a presenziare ai lavori commissionali nella misura consentita dall'art. 44 cpv. 1 LGC/CdS.

## **9. Rapporti con i media**

I rapporti con i media sono curati dal Presidente, d'accordo con gli altri membri della CPI.

## **10. Indennità**

I membri della Commissione riceveranno le indennità in conformità agli artt. 162 e 163 LGC. Al Presidente verrà riconosciuta l'indennità prevista all'art. 164 cpv. 2 LGC.

## **11. Indennità ai testi e ai periti**

Le indennità ai testi e ai periti, in applicazione dell'art. 48 LPamm, sono quelle previste dalla Legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010 (LTG). Le indennità dei periti sono fissate dalla Commissione tenendo conto della natura e delle difficoltà del lavoro.

Il presente Regolamento non sarà pubblicato sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino, ma sarà a disposizione di ogni interessato per la consultazione presso i Servizi del Gran Consiglio e pubblicato sul sito Internet del Cantone Ticino.

Bellinzona, 21 novembre 2017